



**STATUTO
TITOLO I**

DENOMINAZIONE - SEDE - SOGGETTO - DURATA

Art. 1) È costituita una Società consortile a responsabilità limitata con la denominazione di

**"GAL GARDA E COLLI MANTOVANI
SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA".**

La denominazione può essere scritta con qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia maiuscole che minuscole.

Art. 2) La Società ha sede nel Comune di Cavriana (MN), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato, e comunque nell'ambito dei Comuni aderenti alla società.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è, a tutti gli effetti, quello risultante dal Registro delle Imprese.

Il socio può, con apposita comunicazione scritta, depositare presso la sede sociale il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica. Tali dati vengono annotati in un apposito registro tenuto a cura dell'Organo Amministrativo. Ogniquale volta la legge od il presente statuto lo consentano le convocazioni e le comunicazioni sociali potranno essere validamente effettuate indirizzandole indifferentemente o al domicilio o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica come sopra specificati.

Eventuali variazioni di domicilio, del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicate dai soci interessati alla società a mezzo di lettera raccomandata A.R..

A cura dell'organo amministrativo è anche obbligatoriamente tenuto un registro dove i soci della società sono suddivisi in Soci Pubblici e Soci Privati.

Sono Soci Pubblici le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità portuali. Sono Soci Pubblici anche le società a controllo pubblico nelle quali una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell'articolo 2359 C.C.

Sono Soci Privati ogni altro soggetto non ricompreso fra quelli di cui al precedente comma.

Ogni variazione di detto elenco, completo dei dati identificativi dei singoli soci, viene comunicata, senza indugio, agli stessi ed a cura dell'Organo Amministrativo.

Art. 3) La società, senza fini di lucro, ha lo scopo prioritario di organizzare un GAL (Gruppo di azione locale) con il fine di gestire il

Piano di Sviluppo Locale denominato "Gardagreen: colori, sapori e saperi che si fondono", così come sottoscritto dal partenariato e candidato alla DG Agricoltura di Regione Lombardia e dalla stessa ammesso con decreto n. 7509 del 29 luglio 2016 e successivamente ammesso a finanziamento con Decreto n. 10967 del 3 novembre 2016.

In subordine allo scopo prioritario e in quanto con esso compatibile si prevede anche di favorire l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio, stimolando la collaborazione tra enti pubblici, enti locali ed imprenditorialità privata.

In particolare la società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale dell'area rurale del basso Garda e delle colline moreniche mantovane, promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di sviluppo, che potrà attuarsi anche assumendo deleghe da parte degli enti locali e agli enti a interesse collettivo del territorio di riferimento, dovrà contribuire a rendere questa area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale e compatibilmente con lo scopo prioritario della società, questa potrà:

gestire il Piano di Sviluppo Locale "Gardagreen: colori, sapori e saperi che si fondono", ammesso alla graduatoria con decreto n. 7509 del 29 luglio 2016 e successivamente ammesso a finanziamento con Decreto n. 10967 del 3 novembre 2016, svolgendo il compito di soggetto gestore nei confronti di Regione Lombardia, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e Unione Europea;

sviluppare e gestire ulteriori progettazioni previste dal PSL 2014-2020 per le quali Regione Lombardia prevede il coinvolgimento dei GAL;

sviluppare ulteriori studi, progettazioni e servizi di livello locale, regionale, nazionale e comunitario per i quali è prevista o ammissibile la partecipazione dei partenariati costituiti sotto forma di Gruppi di Azione Locale (GAL);

sviluppare e gestire azioni di comunicazione, promozione e animazione atte a divulgare l'attività della società e a promuovere il territorio.

Art. 4) La società avrà durata sino al 31 dicembre 2026 e potrà essere prorogata, ovvero anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea dei soci

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - TRASFERIBILITÀ DELLE QUOTE

Art. 5) Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è diviso in quote tra i soci ai sensi dell'art. 2.468 C.C..

Il capitale sociale potrà essere detenuto da Soci Pubblici in misura complessivamente non superiore al 49% ed agli stessi comunque non potranno in ogni caso essere attribuiti diritti di voto superiori al 49%. Di

converso ai Soci Privati dovrà essere riservata una quota di capitale sociale in misura complessivamente non inferiore al 51% ed agli stessi comunque non potranno essere attribuiti diritti di voto in misura superiore al 51%.

Inoltre ciascun Socio Privato non potrà mai detenere una partecipazione al capitale sociale o diritti di voto in misura superiore al 49%.

Nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti commi:

- in caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute;
- salvo quanto disposto dall'articolo 2482/ter, l'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con singoli soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi, anche se eseguiti in misura non proporzionale alle quote sociali. La società può inoltre acquisire fondi ai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, con i vincoli di cui all'art. 2467 c.c., il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

Art. 6) Il possesso della quota implica piena ed assoluta adesione al presente statuto.

Art. 7) La responsabilità patrimoniale di ogni socio per le obbligazioni sociali è limitata all'importo delle quote possedute.

Art. 8) Ogni socio potrà essere chiamato a versare annualmente un contributo ordinario nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione, e di gestione della società. La richiesta di contribuzione ai soci avrà luogo su proposta dell'Organo Amministrativo e dovrà essere deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il sessanta per cento del Capitale sociale .

Il contributo annuale verrà stabilito in misura variabile in rapporto alle esigenze di gestione e verrà richiesto a ciascun socio anche non in proporzione alla quota di partecipazione alla società sottoscritta dallo stesso o nella misura ed i criteri che di volta in volta l'assemblea dei soci stabilirà.

Art. 9) Possono essere soci i Soci Pubblici e Privati cos' come definiti nel precedente articolo 2 per il perseguimento degli obiettivi e le finalità previste nell'oggetto sociale di cui all'art. 3. In una logica di trasparenza non possono essere soci soggetti interamente partecipati da Amministrazioni Pubbliche già soci dell'attività consortile. Per il principio della porta aperta potranno richiedere di aderire al GAL anche soggetti pubblici e privati non sottoscrittori dell'accordo, ma portatori di un interesse generale. In ogni caso dovrà essere rispettato quanto stabilito al precedente articolo 5.

Art. 10) Chi trovandosi in possesso dei requisiti indicati all'articolo precedente intende essere ammesso alla Società, sottoscrivendo quote di aumento di capitale sociale riservate all'ingresso di nuovi



Manrico Pappalardo
Assessore
Albino Gori
Stefano Venti
Stefano Pappalardo
Francesco Pappalardo
Claudio Rossi
Stefano Pappalardo

soci, deve farne domanda all'organo amministrativo, specificando:

- a) dati anagrafici o ragione sociale;
- b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente;
- c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere;
- d) impegno a sottoscrivere il regolamento interno.

Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente e dello statuto e dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza. L'organo amministrativo decide insindacabilmente in merito all'ammissione dei nuovi soci prevista dal presente articolo e, in caso di ammissione, qualifica il nuovo socio come soggetto privato o come soggetto pubblico iscrivendolo nell'apposito elenco soci previsto dall'art. 9.

Art. 11) Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni sociali, nonché dei diritti di opzione, di usufrutto o di qualsiasi altro genere sulle medesime, è subordinato

a) all'accertamento, da parte dell'Organo Amministrativo, che il trasferimento stesso rispetti le disposizioni contenute nel precedente articolo 5 del presente statuto.

Qualora in seguito la prospettata cessione di quote non venissero rispettati i limiti di cui al precedente articolo 5, i trasferimenti delle stesse e di diritti di opzione da parte dei soci alienanti potranno essere disposti esclusivamente in favore di altri soci o non soci appartenenti alla medesima categoria. In tali casi l'Organo Amministrativo provvede anche all'accertamento della categoria di appartenenza del nuovo socio.

b) nel caso la partecipazione sia acquisita da un terzo non socio, al gradimento da parte dell'Organo Amministrativo della Società se questo è costituito nella forma del Consiglio di Amministrazione. In caso contrario il gradimento è espresso dalla assemblea ordinaria dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Il socio che intenda trasferire in tutto od in parte le proprie quote di partecipazione deve, perciò, specificare con raccomandata A.R. all'organo amministrativo il nome del prospettato acquirente, le quote od i diritti oggetto della prospettata cessione, l'ammontare del prezzo, nonché le modalità di pagamento ed ogni altro elemento utile per valutare sotto ogni aspetto la prospettata operazione di cessione.

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della detta comunicazione della volontà del socio di alienare la propria partecipazione a terzi, l'Organo Amministrativo deve comunicare per iscritto al socio alienante il gradimento al trasferimento della partecipazione. In mancanza di risposta entro detto termine, il gradimento si intende concesso.

Nel caso in cui il gradimento non venga concesso, la Società dovrà indicare altro soggetto, preferibilmente socio, disposto a perfezionare, a parità di condizioni il detto acquisto. Non verificandosi neppure la sopra detta eventualità l'alienante avrà il diritto di recedere dalla Società, secondo le disposizioni di legge e

del presente statuto.
 Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo debbono essere effettuate con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini.

Art. 12) L'eventuale esclusione di un socio è deliberata dall'Assemblea ordinaria su proposta dell'organo amministrativo e può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per una condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

La dichiarazione di fallimento è immediatamente operante agli effetti dell'esclusione. Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività delle società, per decisione del organo amministrativo, il quale deve contestualmente convocare l'Assemblea perché deliberi in merito.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera assembleare al socio escluso; detta comunicazione deve essere fatta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi legalmente lo sostituisce a mezzo lettera raccomandata nei dieci giorni liberi successivi alla delibera.

Nel caso di esclusione, al socio spetta il solo rimborso delle quote sottoscritte al valore nominale o al minor valore risultante dal bilancio dell'esercizio in cui il rapporto si scioglie limitatamente al socio.

I soci che recedono per cessazione di attività, per giusta causa, ovvero in quanto dissenzienti dalle deliberazioni assembleari riguardanti il cambiamento dello statuto hanno diritto alla liquidazione della propria quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio. Nei casi di ammissione di nuovi soci, di recesso e di esclusione, l'organo amministrativo, qualora si renda necessario apportare variazioni al capitale della società, deve provvedere senza indugio alla convocazione di un'Assemblea straordinaria che provveda in tal senso.

TITOLO III ASSEMBLEA

Art.13) Le decisioni dei soci sono attuate mediante deliberazione assembleare. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura del organo amministrativo nella relazione sulla gestione prevista all'art. 2428 del Codice Civile. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Art. 14) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro soci in regola con il versamento delle quote.

Adriano Longoni
 amministratore unico
 Elco Green
 Gian Pietro
 Giuseppe Pappalardo
 Alessandro
 Luigi
 Giuseppe
 Maurizio

Ogni socio potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio che non sia amministratore né sindaco, né dipendente della società, o da un mandatario anche non socio.

Art. 15) Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni quota di capitale sociale posseduta, salvo per quanto stabilito in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione

Art. 16) L'Assemblea dei soci è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o nel caso di mancanza dei predetti, da una qualsiasi altra persona designata dall'assemblea. L'Assemblea nomina il segretario, anche non socio. Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo, o quando l'assemblea stessa lo reputi opportuno, è redatto da un Notaio.

Art. 17) L'Assemblea dei soci consorziati è convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale o in luogo diverso, purché nelle Province di Mantova o di Brescia, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, e l'ora, il giorno ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione, nel caso la prima andasse deserta. L'eventuale assemblea in seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso deve essere spedito ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata, ovvero a mezzo telefax o all'indirizzo di posta elettronica, fatto pervenire ai soci al proprio domicilio, quale individuato ai sensi del precedente articolo due.

In particolare l'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

L'Assemblea è validamente costituita se vi è la presenza:

- in prima convocazione di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale;
- in seconda convocazione qualunque sia la quota di capitale sociale presente.

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale presente in Assemblea.

L'assemblea è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale per decisioni riguardanti

- le modificazioni dell'atto costitutivo
- il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- la nomina dell'Amministratore Unico
- le disposizioni di cui al precedente articolo 11 lettera b).

Il voto deve essere espresso in forma palese.

Art. 18) Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 19) Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche i non intervenuti e i dissenzienti. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni prese debbono essere proposte dai soci nei termini e modi previsti dalla legge in materia di società a responsabilità di limita.

Art. 20) In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed il Sindaco, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o il sindaco, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 21) L'assemblea dei soci nomina un Comitato di Indirizzo Strategico Territoriale, composto da sindaci e legali rappresentanti degli Enti Pubblici dell'area GAL, avente finalità di tipo consultivo e propositivo riguardo all'attività della società. Il Comitato, almeno una volta all'anno entro la data di approvazione del bilancio di esercizio, relaziona l'attività svolta all'assemblea dei soci. I componenti non hanno diritto ad alcun compenso o rimborso delle spese sostenute per l'incarico.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Art. 22) Organo amministrativo.

La società, secondo quanto deliberato con decisione dei soci, viene amministrata alternativamente:

- da un Amministratore Unico nominato con le modalità di cui al precedente articolo 17, oppure ricorrendo i presupposti di legge
- da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre membri, di cui due di designazione dei soci privati ed i restanti dai soci pubblici, oppure ricorrendo i presupposti di legge
- da un Consiglio d'Amministrazione composto da cinque membri, di cui tre di designazione dei soci privati ed i restanti dai soci pubblici, oppure ricorrendo i presupposti di legge
- da un Consiglio d'Amministrazione composto da sette membri, di cui quattro di designazione dei soci privati ed i restanti dai soci pubblici.

I componenti dell'Organo Amministrativo:

- possono essere anche non soci;
- durano in carica tre esercizi ovvero per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea stessa e sono rieleggibili;
- non sono tenuti al divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.
- vengono nominati nel rispetto di quanto previsto dal Piano di

Sviluppo Locale denominato "Gardagreen: colori, sapori e saperi che si fondono", così come sottoscritto dal partenariato e candidato alla DG Agricoltura di Regione Lombardia e dalla stessa ammesso con decreto n. 7509 del 29 luglio 2016 e successivamente ammesso a finanziamento con Decreto n. 10967 del 3 novembre 2016.

Art 23) La nomina dei consiglieri di amministrazione avviene secondo il seguente procedimento:

a) si procederà all'elezione sulla base di due liste presentate rispettivamente da soci iscritti nell'elenco dei SOCI PUBBLICI e PRIVATI, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire sulla base di quanto stabilito dall'assemblea dei soci in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 22.

b) ciascun candidato non potrà essere inserito in entrambe le liste;

c) ciascun socio potrà votare solo per lista presentata da soci appartenenti alla propria categoria ed esprimere un numero di preferenze non superiore al numero di consiglieri da eleggere

d) risulteranno eletti coloro che, considerate le liste singolarmente, otterranno il maggior numero di voti

e) in caso di parità di voti sarà preferito il più anziano di età.

Per garantire trasparenza il GAL provvederà alla raccolta delle candidature per l'elezione degli amministratori mediante apposito avviso pubblico da pubblicare sul sito del GAL stesso, sui siti dei Comuni dell'area di riferimento e dei soci. Le proposte di candidatura dovranno essere corredate da un curriculum vitae e presentate dal almeno due soci appartenenti alla medesima categoria.

I candidati non possono ricoprire, al momento della nomina, incarichi di amministratore pubblico.

Art. 24) Il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, elegge tra i suoi componenti un Presidente, qualora a ciò non abbia provveduto l'Assemblea all'atto della sua nomina, ed un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento, nonché eventualmente anche uno o più amministratori delegati determinandone i poteri ai sensi dell'art. 2381 C.C. Non potranno essere delegate le attribuzioni relative alla redazione del bilancio di esercizio e all'aumento o riduzione del capitale.

Il Consiglio nomina inoltre un Direttore, cui demandare i compiti previsti dal Piano di Sviluppo Locale.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, la categoria dei soci che ha provveduto alla nomina dell'amministratore cessato deve provvedere alla sostituzione dello stesso.

Qualora per qualsiasi motivo il numero degli Amministratori in carica si riduca a meno della metà, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso.

Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea non avrà

deliberato in merito al suo rinnovo e non sarà intervenuta l'accettazione della carica da parte di almeno la metà dei nuovi Amministratori.

Art. 25) L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Società eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge o dallo statuto all'Assemblea e potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che riterrà utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 26) Il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, si riunisce presso la sede sociale o nella località indicata nell'avviso di convocazione, purché nel territorio delle Province di Mantova o di Brescia su richiesta del Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità per il buon andamento della Società.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, altresì, per richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e all'Organo di Controllo mediante qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo da ciascuno indicato, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento dello stesso, dal Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati ed esprimere chiaramente e contestualmente il voto. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. L'avviso di convocazione contiene l'eventuale indicazione dei luoghi collegati in audio/videoconferenza nel quale gli intervenienti possono affluire

Art. 27) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente della seduta.

Art. 28) L'amministratore unico ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, la rappresentanza spetta inoltre ai consiglieri delegati, se nominati, nell'ambito della delega, ed ai singoli consiglieri se specificamente previsto nella delibera da attuare o comunque in caso di necessità o impedimento del Presidente.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 29) Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi dall'assemblea, nominano un Sindaco, un Collegio Sindacale, ovvero un Revisore.

Nei casi previsti dalle lettere a), b) e c) del secondo comma dell'art. 2477 C.C. la revisione legale dei conti può essere esercitata alternativamente o dal Sindaco o dal Collegio Sindacale, oppure da un Revisore Contabile, o da una Società di Revisione nominati e funzionanti nel rispetto della normativa dettata in tema di controllo delle società per azioni.

L'assemblea può, alternativamente, nominare l'organo di controllo in forma monocratica o collegiale.

Nel caso in cui la scelta cada sull'organo collegiale, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

Il sindaco o i membri del collegio Sindacale, sono nominati, ove così i soci decidano ovvero la nomina sia obbligatoria per legge, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei membri dell'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I membri dell'organo di controllo, monocratico o collegiale, sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

I membri dell'organo di controllo possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato. In caso di nomina dell'organo collegiale, per le ipotesi di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano.

L'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. e quando esercita anche la revisione legale dei conti dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

La retribuzione annuale dei membri dell'organo di controllo,

qualunque sia la sua composizione, è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Delle decisioni dell'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni dell'organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti o dal sindaco unico; in caso di nomina di organo collegiale, le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I membri dell'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, devono assistere alle adunanze delle assemblee, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale l'organo di controllo, deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione di all'art. 2409 cod. civ.

Art. 30) Quando la revisione legale dei conti sia obbligatoria, il Revisore Contabile è scelto tra gli iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

TITOLO VI BILANCIO

Art. 31) L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo provvederà alla compilazione del bilancio annuale e di tutte le altre scritture ad esso collegate, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, o qualora lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni.

Viste le finalità, la società ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32) Nel caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'Assemblea dei soci fisserà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori specificandone i poteri, ferma

l'osservanza delle norme inderogabili di legge. Qualora la maggioranza prescritta non sia raggiunta, e nel caso previsto al numero 3 dell'articolo 2484 del Codice Civile, la nomina dei liquidatori sarà fatta dal Presidente del Tribunale Delle Imprese competente su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci.

TITOLO VIII

CLAUSOLA CONTROVERSIE

Art. 33) Per qualunque controversia che dovesse insorgere fra i soci, loro eredi, successori ed aventi causa, e tra di essi e la società in dipendenza dell'applicazione delle norme del presente statuto, sarà competente il Tribunale Delle Imprese competente


TITOLO IX

RINVIO

Art. 34) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed a tutte le altre disposizioni di legge in materia di consorzi e di società a responsabilità limitata.

Cavriana il 22 (ventidue) dicembre 2016 (duemilasedici)

Mario Puffin
Alessandro Novelli
Giorgio Orzi
Enrico Fardelli
Stefano Pini
Giuseppe Pignatelli
Alfiero Longo Camp
Francesco Pini
Luca Pini
Stefano Pini
Antonio Pini
Stefano Pini



[Signature]

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007
mediante M.U.I.

Io sottoscritto Dott. Massimo Bertolucci, Notaio in Mantova ed iscritto
al Collegio Notarile di Mantova, certifico che la presente e' copia su
supporto informatico conforme all'originale del documento su
supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si
trasmette ad uso del Registro delle Imprese.

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Mantova